



## In questo numero parliamo di permessi di lavoro per genitori con figli disabili e di diritti per lavoratori con handicap

**Caro OLTRE, mi chiamo Luisa e per motivi economici sia io che mio marito dobbiamo necessariamente lavorare. Il problema è che abbiamo un bambino piccolo, di un anno e mezzo, affetto da grave disabilità. In che modo dobbiamo quindi comportarci professionalmente parlando data la delicatezza della nostra situazione?**

Gentile Luisa, deve sapere che l'articolo 33 della Legge 104 del 1992 afferma che i genitori di minori con handicap in situazione di gravità che non abbiano superato l'età di tre anni hanno diritto a un prolungamento del periodo di congedo parentale oppure a un permesso giornaliero retribuito di due ore, ogni mese, nel caso in cui il proprio orario di lavoro sia pari oppure superi le sei ore; il permesso è invece limitato alla sola ora se l'orario complessivo non supera le sei globali. I genitori hanno eventualmente la possibilità di ricorrere a tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore. Si ricordi tuttavia che i permessi sono appunto mensili e non cumulabili tra di loro per cui quelli non utilizzati nell'arco del mese stesso in corso devono essere considerati persi.

**Gentile Redazione, io e mio marito lavoriamo entrambi e siamo genitori di una bimba di cinque anni. A quali permessi abbiamo diritto?**

Data l'età della vostra bambina avete diritto, alternandovi tra di voi, a tre giorni di permesso mensile retribuito accreditato figurativamente. Anche in questa circostanza le ricordiamo che i permessi non utilizzati durante il mese in cui sono fruibili e dunque attivi non possono essere sommati a quelli che vi spettano di diritto il mese successivo. Una volta terminati i 30 giorni, an-

che i permessi vanno considerati chiusi.

**Caro Oltre, mi chiamo Alberto e da anni ormai soffro di una grave disabilità. Quanti e quali permessi posso richiedere al mio datore di lavoro?**

Gentile Alberto, per rispondere alla sua domanda le sottoponiamo l'articolo 33 che afferma che il lavoratore affetto da grave disabilità ha diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, frazionabile anche in sei mezzeggiate, oppure a due ore di permesso giornaliero nel caso in cui l'orario di lavoro corrisponda o superi le sei ore quotidiane. Laddove l'orario dovesse essere invece inferiore a queste ultime, il permesso giornaliero equivale a un'ora.

**Il mio nome è Sofia e sono mamma di una bambina disabile. Non posso rinunciare al mio lavoro, che devo necessariamente svolgere in una sede lontana da casa, ma ho evidentemente anche la necessità di garantire adeguata assistenza a mia figlia. Che cosa ho diritto di chiedere ai miei datori affinché la mia situazione personale e professionale diventi più agevole? Posso contare automaticamente su un trasferimento per essere più vicina a casa mia?**

Cara Sofia, la Corte di Cassazione, con sentenza datata 2008, ha stabilito che il diritto del genitore o del familiare che convive con la persona disabile di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio, e il diritto a non essere trasferito in altra sede senza concorso, non è assoluto e incondizionato ove finisca per comprimere in maniera irragionevole le esigenze economiche e produttive del datore di lavoro e ove confligga quindi con i diritti stessi

dell'azienda. Se si dovesse verificare dunque un contrasto tra i diritti del genitore della persona disabile e i diritti invece dell'azienda per cui il genitore lavora, un giudice sarebbe chiamato a sentenziare. La circolare INPS del 2007, la numero 90, recepisce una sentenza della Corte di Cassazione che dice che, in presenza in famiglia di un'altra persona che sia tenuta o che comunque possa provvedere all'assistenza del parente con disabilità in situazione di gravità, non esclude di fatto al lavoratore il diritto ai tre giorni di permesso retribuito. In altre parole, anche se esiste all'interno della famiglia qualcuno che può assistere continuativamente la persona con disabilità questo non esclude che anche il lavoratore possa usare i tre giorni e ciò, di fatto, per permettere a chi assiste ogni giorno la persona colpita da handicap di avere comunque alcuni giorni di riposo. Un permesso che può essere richiesto da chiunque entro il secondo grado di parentela, anche se non coabitante e a prescindere dal fatto che all'interno del nucleo familiare ci sia già comunque qualcuno che possa provvedere all'assistenza della persona disabile. La possibilità di ricorrere a permessi retribuiti era precedentemente consentita fino al terzo grado parentela, oggi invece fino al secondo con l'estensione al terzo nel caso di mancanza di riferimenti per decesso o perché la persona che dovrebbe assistere è magari lei stessa disabile.

**Chiunque volesse scrivere alla Redazione di Oltre può inviare le proprie domande o eventuali contributi al seguente indirizzo di posta elettronica:**

[oltre@piergigiorgio.org](mailto:oltre@piergigiorgio.org)